



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

# Il postfatto penalistico quale possibile strumento di co-gestione del rischio da IA e di co-tutela contro l'hate speech nella prospettiva europea

Fabio Coppola

Ricercatore di Diritto Penale, Docente di Diritto Penale e Intelligenza Artificiale - Unisa

Project funded by European Commission Erasmus + Programme – Jean Monnet Action Project No. 101126599.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EU  
GLOBACT  
TRANSNATIONAL CRIME AND EU LAW:  
towards Global Action against Cross-border Threats to  
common security, rule of law, and human rights  
Coordinator Prof. Dr. Anna Oriolo



International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

# 1. Il ruolo simbolico del ricorso al Leviatano

- **Repressione penale** come panacea contro ogni male (bisogno di sicurezza + società del rischio)
- **La prospettiva moderna non è più rassicurante** a causa dei nuovi rischi tecnologici
- Proviamo a ragionare su un **modello di tutela complementare, ma alternativo** alla repressione





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 2. Cosa si profila all'orizzonte?

- **Nuovi rischi da IA generativa** (la diffamazione di chatGPT, auto a guida autonoma, chirurgia robotica)
- **Nuova paura per l'imprevedibilità** decisionale della macchina all'interno della black box dei sistemi di deep learning
- **Utilità dei sistemi avanzati di IA** per garantire diritti fondamentali, per il progresso della società





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

### 3. Quale approccio del diritto penale dinanzi ai nuovi rischi tecnologici?

- **Approccio conservatore:** divieto totale di IA generative
- **Approccio liberale:** sull'altare del *whatever it takes* del progresso. Possibile attenuazione del rigore mediante individuazione convenzionale di una soglia di rischio penalmente consentito alle IA imprevedibili
- **Approccio mediano:** gestione del rischio dei sistemi di IA utili, vietare i sistemi ad alto rischio non utili. Sanzionare chi non si adegua agli standard di sicurezza individuati





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 4. Quale approccio è più verosimile?

- **Approccio mediano**, presente nell'IA Act Europeo e nei recenti DDL IA e Cyber Italiani





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 5. Approccio mediano

- Da un lato, **la prepressione anticipata** rispetto alla produzione del danno:
- (DDL Cyber) **635-quater.1 c.p.** - «*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*». Chiunque, **allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti** o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 6. Approccio mediano

- Da un lato, **la repressione dell'utilizzo illecito dei sistemi di IA per la protezione di rilevanti beni giuridici**
- (DDL IA) **612-quater c.p.** – *Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente.* “Chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità o provenienza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 7. Title first section

- Da un lato, **la repressione dell'utilizzo illecito dei sistemi di IA per la protezione di rilevanti beni giuridici**
- Dall'Europa: il Parlamento europeo, con la risoluzione del 18 gennaio 2024, ha richiesto al Consiglio di includere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio tra i reati “particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale” nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, stante la loro capacità emulativa e di diffusione attraverso i social





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 8. Approccio mediano

- Dall'altro, la gestione del rischio nell'IA Act: necessità di conformare i sistemi di IA più rischiosi a standard di sicurezza
- **MA:** stante l'incertezza scientifica che caratterizza il settore, le nuove fattispecie di pericolo potrebbero emettere il sinistro avvertimento: *“non porre in commercio sistemi di intelligenza artificiale imprevedibili se non vuoi assumerti le relative conseguenze penali”*.





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 9. Problema

- L'incerta esposizione alla repressione penale del pericolo da IA generativa, potrebbe portare programmatori e produttori di sistemi di IA a **tenere nascoste le *red flag* perché** ciò li esporrebbe a responsabilità penale;
- Senza il contributo conoscitivo degli operatori del settore, sarà **difficile individuare gli standard di adeguatezza e sicurezza** cui parametrare la regola cautelare





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 10. Soluzioni dal diritto penale classico

- Imprevedibilità del “fattore robotico” quale **interruzione del nesso di causalità ex art. 41, co. 2 c.p.?**
- **MA** -> a monte vi sarebbe la consapevole scelta di immettere nel mercato una macchina imprevedibilmente rischiosa e il cui errore non potrà porsi in modo del tutto eccezionale o abnorme rispetto alla programmazione umana





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 11. Soluzioni dal diritto penale classico

- **Prevedibilità-evitabilità dell'evento nell'illecito colposo?**
- **Criterio sicuramente più rassicurante, ma che, stante l'assenza di sicuri parametri scientifici su cui ancorare il giudizio di prevedibilità-evitabilità, potrebbe deformarsi nella pretesa di fare "tutto quanto necessario" ad evitare l'evento**





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 12. Soluzioni dal diritto penale classico

- Prevedibilità-evitabilità dell'evento nell'illecito colposo?
- **Ciò è già accaduto con riferimento alla posizione di garanzia del datore di lavoro rispetto agli infortuni sui luoghi di lavoro durante la fase pandemica da Covid-19.** Breve: è stato necessario l'intervento legislativo volto a precisare l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro per prevenire il contagio dal virus per 'tranquillizzare' il mondo delle imprese contro il pericolo di contestazioni da mera posizione in caso di evento lesivo





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 13. Spunto dal diritto penale moderno: il postfatto

- La postsfera ha visto un'alluvione di istituti premiali: estinzione del reato procedibile a querela per condotte riparatorie, percorsi di mediazione nella restorative justice ecc.
- **Quello che ci interessa è il contegno postdelittuoso controffensivo, ossia di segno contrario al reato**
- **Capace di superare il brocardo "factum infectum fieri nequit" interrompendo la progressione offensiva del reato o rimediando all'offesa arrecata**





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 14. Spunto dal diritto penale moderno: il postfatto

- **Se tempestivo, infungibile, efficace, volontario** risulta conforme ai principi che ispirano nel nostro sistema l'irrogazione della pena e pertanto può giustificarne, in taluni casi, la rinuncia:
- **Sul piano della general-prevenzione**, rappresenta la tutela in extremis del bene giuridico, dopo che la minaccia della sanzione non è stata sufficiente;
- **Sul piano della special-prevenzione**, la spontanea e tempestiva resipiscenza può dimostrare una attenuata o assente necessità di risocializzazione dell'autore





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 15. Due ipotesi di lavoro

- **Caso 1:** Il programmatore che segnali un errore di programmazione della macchina dopo averla messa in circolazione e, con la propria spontanea *disclosure* (immaginiamo penalmente rilevante), consenta:
  - a) di evitare eventi avversi derivanti dalla circolazione della IA pericolosa;
  - b) la possibilità per la community di imparare da quel difetto, diventato dunque prevedibile per tutti gli operatori del settore





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

## 16. Due ipotesi di lavoro

- **Caso 1:** L'autore di un post discriminatorio e offensivo sui social network che, prima che il contenuto raggiunga la massima vitalità, **lo elimini spontaneamente** e tempestivamente dal social dopo aver raggiunto poche decine di lettori e **lo sostituisca** con un post dal contenuto esattamente contrario.





International & European  
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

# Grazie a tutti per l'attenzione!

Restiamo in contatto: [facoppola@unisa.it](mailto:facoppola@unisa.it)